


POLIZZA DI ASSICURAZIONE

“KASKO MOTOSTAFFETTE E SCORTE TECNICHE F.C.I.”

N. 118858129

STIPULATA TRA



Federazione Ciclistica Italiana

C.F. 05228470588 P. Iva 01377441009
Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma

E

La Compagnia Assicuratrice

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	31.12.2023
Alle ore 24:00 del	31.12.2026

SOMMARIO

- DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 3
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag. 4
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione	pag. 4
Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione	pag. 4
Art. 3 Validità dell'Assicurazione	pag. 4
Art. 4 Estensione Territoriale	pag. 5
Art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 5
Art. 6 Informazioni sui sinistri	pag. 6
Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Compagnia	pag. 5
Art. 8 Determinazione dell'ammontare dei danni	pag. 5
Art. 9 Riparazioni – Rintegrazione in forma specifica	pag. 5
Art. 10 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo	pag. 6
Art. 11 Liquidazione delle Franchigie	pag. 6
Art. 12 Obbligo di salvataggio e di conservazione	pag. 6
Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag. 6
Art. 14 Assicurazioni complementari	pag. 6
Art. 15 Dolo	pag. 6
Art. 16 Durata e decorrenza della Polizza	pag. 6
Art. 17 Facoltà di recesso in caso di sinistro	pag. 7
Art. 18 Cessazione anticipata del contratto	pag. 7
Art. 19 Pagamento del premio	pag. 7
Art. 20 Pagamento del premio – Criteri di determinazione	pag. 8
Art. 21 Regolazione del premio (se convenuta)	pag. 8
Art. 22 Oneri fiscali	pag. 8
Art. 23 Partecipazione in coassicurazione	pag. 8
Art. 24 Competenze territoriali	pag. 9
Art. 25 Diritto di surrogazione	pag. 9
Art. 26 Clausola Broker	pag. 9
Art. 27 Rinvio alle norme di legge	pag. 9
Art. 28 Interpretazione del contratto	pag. 9

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	La Società Marsh S.p.A. specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza al soggetto incaricato dalla Federazione di cui all'articolo 7 delle Condizioni della polizza Assicurativa che precede.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo, Indennità	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Importo massimo delle prestazioni delle Società.
Periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Franchigia	L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termine di polizza per restare a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico dell'Assicurato e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e gli audio-fono-visivi subiti da:

Motoveicoli non di proprietà della Federazione, utilizzate dalle motostaffette tesserate FCI e scorte tecniche, in occasione di gare e manifestazioni, limitatamente al tempo e alle funzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni del servizio (vedi art. 3 – Validità dell'assicurazione).

In conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli o persone;
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili;
- Ribaltamento e uscita di strada.

Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate in favore della Federazione o dei proprietari di veicoli o motoveicoli fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 con applicazione di scoperto 10% e franchigia minima di euro 250,00 per ogni motoveicolo e/o veicolo assicurato e con un massimo risarcimento di Euro 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, fermo restando comunque che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

Valore a nuovo esteso a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e, limitatamente a carrozzeria e selleria, a 5 anni.

L'assicurazione non è operante:

- Se il motoveicolo e/o veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancati dei requisiti previsti dalla legge;
- Se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti;
- Se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi di missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- Causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- Subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- Originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzione vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragano, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- Conseguenti a furto o rapina (consumanti o tentati) del mezzo derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- Alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti sino alla conclusione delle competizioni, ovvero al passaggio della vettura che sancisce la fine delle stesse, alle seguenti condizioni:

- Che le missioni siano regolarmente autorizzate dalle le procure federali (modulo on-line, designazione ecc.) della Federazione Ciclistica Italiana e / o dagli organi periferici;
- Che le missioni stesse siano ricomprese nel calendario degli eventi federali;
- Che nella modulistica federale siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - Generalità del tesserato/Tessera FCI in corso di validità;
 - Targa del motociclo e veicolo;
 - Luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;
- Che la denuncia di sinistro, presentata e sottoscritta dall'Assicurato, contenga in allegato copia del documento da cui risultino i dati relativi alla missione e ove previsto dalla Federazione confermati da organismi della Contraente.

Art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e tutti i paesi Europei compresi quelli dell'Est (Ex Russia ed Ex Jugoslavia) con esclusione dei paesi in stato di guerra.

Art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato alla Società Assicuratrice, preferibilmente per il tramite del Broker utilizzando gli appositi moduli, tempestivamente e comunque non oltre entro 30 giorni dall'evento, fornendo la documentazione richiesta. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni, oltre al recapito (anche telefonico) dell'assicurato.

Art. 6 Informazioni sui sinistri

La Società Assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale il dettaglio dei sinistri aggiornati, indicando:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30.

La Società Assicuratrice dovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Compagnia:

Tutte le comunicazioni, alle quali le parti siano tenute (Contraente e/o Assicurato), devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC indirizzata al Broker designato dalla Federazione: Marsh S.p.A. – Sede Operativa Viale di Villa Grazioli 23 – 00198 Roma

Art. 8 Determinazione dell'ammontare dei danni

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno delle parti del veicolo e/o motoveicolo danneggiato o distrutto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero motoveicolo al momento del sinistro e con il massimo in ogni caso di Euro 10.000,00.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a Euro 10.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove la stessa rappresenterà un costo per l'Assicurato.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Dall'importo liquidabile a termini di polizza, verrà dedotto uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 9 Riparazioni. Reintegrazione in forma specifica

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il mezzo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 10 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo con il soggetto danneggiato ovvero - quando sia richiesto - mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti liquidatori, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito liquidatore; quella del terzo arbitro è a carico della Compagnia Assicurativa e dell'Assicurato in parti uguali.

L'assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo a quest'ultimo spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Art. 11 Liquidazione franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto.

In caso di sinistro la Società provvederà a liquidare la somma eccedente la franchigia di cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 12 Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art.1914 del C.C..

L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893C.C.).

Art. 14 Assicurazioni complementari

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

Art. 15 Dolo

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Art. 16 Durata e decorrenza della Polizza

Il presente contratto assicurativo ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio.

Alla scadenza, previa verifica della congruità delle condizioni, è facoltà del Contraente procedere al riaffidamento per una ulteriore triennialità.

In ogni caso, è facoltà del Contraente, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure per il rinnovo del contratto, richiedere una proroga tecnica dello stesso contratto per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente. In tali casi (riaffidamento e/o proroga tecnica) l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a garantire copertura assicurativa a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Alla scadenza definitiva, i contratti si intenderanno cessati senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza delle polizze e dell'eventuale riaffidamento / proroga.

Art. 17 Cessazione anticipata del contratto

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata/PEC da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto

alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui all'articolo 6. Contestualmente, la Società si impegna a trasmettere lo stesso Rapporto Sinistri relativo agli eventuali ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornato come sopra.

Art. 18 Pagamento del premio

Il pagamento del premio è concesso in n. 2 rate semestrali con scadenza il 31/12 e il 30/06 di ogni annualità. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società e venga comunicato alla Società stessa;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker, se indicato all'art. 2.11, o alla Società.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'ordinativo di pagamento, sempre che ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, l'Assicurazione verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei sinistri di cui il Contraente fosse venuto a conoscenza nel periodo di copertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

Art. 19 Criteri di determinazione del premio

Il premio annuo lordo pari ad euro _____) è determinato in ragione di _____
(imposte incluse) sulla base di un numero minimo annuo di _____) gare/manifestazioni
assicurate, salvo conguaglio da effettuare sul numero delle gare/manifestazioni che definitivamente ed effettivamente usufruiranno della copertura.

Art. 20 Regolazione del premio (ove convenuta)

Poiché il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla

prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

E' previsto in ogni caso un premio minimo pari al 90% del premio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 22 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 23 Partecipazione in coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

Art. 24 Competenze territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 25 Diritto di surrogazione

La compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o dei trasportati.

Art. 26 Clausola Broker

La Contraente dichiara di affidare, per l'intera durata della convenzione, mandato esclusivo di assistenza e consulenza nelle fasi di determinazione, gestione ed esecuzione della presente polizza, comprese eventuali modifiche, proroghe (anche temporanee) o rinnovi, alla Marsh S.p.A. – Sede Operativa Viale di Villa Grazioli 23 00198 Roma. L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi con il broker incaricato dalla Contraente in conformità alla legge (codice delle assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo.

Art. 27 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 28 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.

Firmato digitalmente da:
MASSIMO LOMBARDI
Firmato il: 20-12-2023 09:52:17
Seriale certificato: 1228416
Valido dal 18-10-2022 al 18-10-2025